

La Corte di appello di Roma, chiamata a decidere della legittimità di uno sciopero degli avvocati del Foro di Lecce proclamato senza preavviso e a oltranza, ha reputato non sufficiente – ai fini dell'integrazione del requisito del grave evento lesivo – l'invocazione di una generale situazione di pericolo, ritenendo invece necessario il concreto verificarsi di uno o più eventi suscettibili di mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. In particolare, la Corte romana ha affermato che *“Solo la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro era astrattamente suscettibile di autorizzare la proclamazione di scioperi senza preavviso e ad oltranza. Lo sciopero è tuttavia consentito senza preavviso solo a seguito del verificarsi di gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza. L'ordine menziona un unico evento lesivo dell'incolumità degli avvocati, e cioè la morte dell'avv. Maggi nel corso di una udienza davanti al Giudice di Pace. Il professionista tuttavia, come emerge dalla documentazione in atti, decedette a seguito di un infarto e l'appellante non deduce come la inadeguata situazione logistica del palazzo di giustizia abbia contribuito al prodursi del fatto (occorso a distanza di un giorno da analogo episodio luttuoso che colpiva altro avvocato, ma presso il suo studio, come testimoniato dalla produzione in atti). Non v'è neanche prova che, qualora fosse stato presente nelle aule di giustizia un defibrillatore, questi avrebbe potuto evitare il prodursi dell'evento lamentato. In ogni caso la mancanza del defibrillatore nel palazzo di giustizia non potrebbe in ogni caso legittimare lo sciopero senza preavviso, non essendo il suo acquisto obbligatorio nei pubblici uffici. Per il resto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la situazione di inadeguatezza delle strutture, seppure esistente, era certamente risalente nel tempo e stabilizzata e non poteva valere ad attualizzarla l'episodio – da ritenersi assolutamente neutro - del decesso del professionista durante la trattazione di una udienza dinanzi al Giudice di pace. Non basta infatti una prossimità temporale tra il decesso dell'avvocato nel palazzo di giustizia e la proclamazione dello sciopero - che peraltro neppure menziona l'evento - per argomentare che l'astensione trovava fondamento e legittimazione nell'esposizione a rischio per l'incolumità del personale della locale avvocatura”* (cfr. Corte app. Roma 14.6.2018, n. 5424).

La Corte di appello di Roma ha peraltro sottolineato come il necessario riferimento ad uno specifico e grave evento lesivo sottenda altresì l'esigenza della sussistenza tra detto evento e l'astensione di un diretto e immediato rapporto di causalità.

videoconferenza, l'audizione dei rappresentanti dell'Organizzazione sindacale, che hanno richiamato il contenuto delle memorie depositate e ribadito l'impegno nella risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza e alla salute dei lavoratori durante l'emergenza epidemiologica.

4.1. In tali scritti difensivi, l'USB ha sottolineato come la stessa Commissione *“ha dato atto di avere essa stessa rilevato come molti datori di lavori fossero inadempimenti rispetto alle prescritte misure di contenimento del virus, giungendo con nota del 17 marzo ad “invitare le societàad attuare tutte le misure di tutela e sicurezza della salute dei lavoratori (bene primario e irrinunciabile)” e che “a ulteriore attestazione di quanto fossero oggettive le esigenze poste a base della “protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, il Governo – che è la controparte naturale di ogni sciopero generale – la sera di quello stesso 25 marzo, ha emesso un decreto con cui ha allargato l'ambito delle attività sospese in quanto non essenziali. In particolare con decreto del 25 marzo 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha apportato alcune modifiche al DPCM del 22 marzo 2020, con effetto a partire dal 26 marzo 2020”.*

4.2. Invoca l'USB il fatto notorio dell'emergenza sanitaria in atto, considerata all'epoca *“evidente in re ipsa”*, in un contesto in cui occorreva autocertificare le ragioni della propria presenza in strada, aggiungendo che la violazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ha trovato puntuale rilievo non solo in specifiche denunce formulate dai lavoratori, i quali hanno segnalato numerose situazioni ed episodi nei quali le più elementari norme di sicurezza erano del tutto assenti o sistematicamente violate, ma erano rilevabili anche in numerose notizie diffuse dagli organi di informazione e sui social network.

La confederazione sindacale ricorrente ha poi depositato i rapporti redatti dall'INAIL (il 21.4.2020; il 31.5.2020; 30.6.2020) con i dati riferiti alle denunce di eventi derivanti da contagio COVID 19 giunte all'INAIL nei mesi del contagio (a partire dal mese di marzo), documentazione relativa alle specifiche rivendicazioni di approntamento di adeguate misure di prevenzione del contagio, tra cui le note indirizzate alle Prefetture di Bergamo, Varese, Pavia, Monza, Milano, Mantova, Lodi, Lecco, Cremona, Como, Brescia, Sondrio, Roma e gli esposti alla Procura di Mantova, Milano, Monza, Sondrio, Varese, nonché i link di articoli di giornali del tempo.

4.3. Lo sciopero indetto dall'USB si iscrive peraltro in un contesto in cui le parti sociali, in accordo con il Governo, hanno sottoscritto un protocollo – dapprima in data 14 marzo 2020,

e successivamente con integrazioni il 24 aprile 2020 – contenente le misure da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio coronavirus e per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (*"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*, sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori contenente le linee guida condivise per agevolare le imprese nell'adozione di specifici protocolli di sicurezza anti-contagio").

Il protocollo del 14 marzo 2020 è stato peraltro richiamato dapprima dai d.p.c.m. emessi nel mese di marzo 2020 e successivamente dall'art. 2 del decreto del 26 aprile 2020, che ne ha imposto il rispetto, prevedendo, in caso di mancata attuazione da parte delle imprese, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Siffatto inglobamento del Protocollo nei testi normativi ha di fatto qualificato – almeno per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica – le misure ivi adottate in termini di norme per la prevenzione e protezione della salute del lavoratore; con la conseguenza che l'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c. può ritenersi adempiuto rispetto alla manifestazione della patologia da covid-18 attraverso l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza previste dal Protocollo e dalla normativa emergenziale.

Corrispettivamente, appare chiaro che il rischio di contagio da covid-19 può ravvisarsi in termini oggettivi e concreti solo nelle aziende che non abbiano recepito correttamente i Protocolli.

5. Così ricostruito il fatto, ritiene il Tribunale che l'applicazione al caso di specie dei suesposti principi non consente di ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 2, comma 7, l. n. 146/1990.

Come visto, il deliberato del 21 marzo 2020 motiva l'astensione, menzionando l'inidoneità dei mezzi pubblici, usati dai lavoratori e dalle lavoratrici per recarsi sui luoghi di lavoro, a garantire la sicurezza e incolumità, la mancata adozione nei luoghi di lavoro delle tutele necessarie a prevenire il contagio e l'insufficienza del servizio sanitario.

Se, infatti, la violazione delle norme sull'adozione dei presidi di sicurezza volti a prevenire i contagi da Covid-19 sui luoghi di lavoro e l'inidoneità dei mezzi pubblici a garantire l'incolumità dei lavoratori erano profili (*rectius* situazioni) astrattamente suscettibili di autorizzare la proclamazione di uno sciopero generale senza preavviso e ad oltranza; tuttavia, nel caso di specie non è stato fatto riferimento alla verifica di specifici e gravi

eventi lesivi suscettibili in concreto di danneggiare o porre in pericolo l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori.

5.1. L'atto di proclamazione dello sciopero non fa infatti riferimento ad alcuno specifico evento lesivo, ma invoca invece la generale situazione di pericolo collegata all'emergenza epidemiologica in atto quale fonte di rischio per l'integrità fisica e la vita dei lavoratori.

Inoltre, tale atto, laddove menziona la violazione delle norme sull'adozione dei presidi di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'inidoneità dei mezzi pubblici, non indica quali amministrazioni o quali imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali abbiano omesso di approntare i dispositivi di sicurezza per la prevenzione del contagio, né individua in concreto gli effetti di tale inosservanza; non potendo a tale lacuna supplire né la circolare INAIL, né i rapporti INAIL del 21.4.2020, del 31.5.2020 e del 30.6.2020, in quanto si tratta, nel primo caso, della normativa secondaria regolante il procedimento e l'ambito della tutela approntata nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro e, nel secondo caso, di rilevazioni statistiche riguardanti tutte le denunce di sinistro pervenute all'Ente, senza distinzione per settore produttivo, né tantomeno per datore di lavoro.

La ricorrente menziona di fatto, quale unico evento potenzialmente lesivo dell'incolumità dei lavoratori, l'emergenza epidemiologica in corso, senza dedurre come la inadeguata e pericolosa situazione invocata ai fini della proclamazione dello sciopero senza preavviso abbia contribuito alla verifica in concreto di situazioni di fatto che, per come articolatesi, hanno costituiscono un pericolo concreto per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

5.2. Osserva inoltre il Tribunale che non è sufficiente la deduzione della mera congiuntura temporale tra l'esistenza della pandemia e la proclamazione dello sciopero per ritenere esistente un rischio per l'incolumità dei lavoratori di tutti i settori produttivi interessati dall'astensione dal lavoro per legittimare uno sciopero senza preavviso. Anche volendo ricondurre la pandemia ad un fatto notorio, tale situazione di fatto non vale a rappresentare l'esistenza in concreto di uno specifico e grave evento (anche di pericolo) atto a ledere l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori di tutte le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali; ma rappresenta una generale situazione di pericolo scaturente dalla circolazione del virus solo potenzialmente e in astratto idonea a recare un danno bensì ai lavoratori, ma altresì ai soggetti non attivi, perché non in età da lavoro o privi di un'occupazione.

5.3. L'esame della documentazione non consente peraltro a questo Tribunale di ritenere sussistente l'eccezione di cui all'art. 2, comma 7, l. n. 146/1990, giacché, per un verso, le note e gli esposti fatti dall'USB alle istituzioni rappresentano, rispettivamente, istanze volte a richiedere al Prefetto di *"adottare tempestivamente e senza indugio ogni provvedimento necessario al fine di inibire lo svolgimento di tutte le attività non strettamente connesse al funzionamento dei servizi essenziali"* e denunce di fatti di cui si chiede l'accertamento e che pertanto non contengono la dimostrazione dello specifico evento lesivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori; e per altro verso, gli articoli di giornale comprovano la situazione di allarme sociale e la mobilitazione dei sindacati per l'attuazione dei livelli di sicurezza sanitari, ma non indicano né quali amministrazioni e imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali sarebbero state interessate da detti scioperi spontanei, né quali misure non sarebbero state adottate.

Si legge ad esempio:

- nell'articolo pubblicato al link
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/coronavirus_scioperi_spontanei_nelle_fabbriche_e_aperte_e_sindacati_in_allarme-5109031.html che *"alcune aziende si comportano virtuosamente, ma non tutte si sono organizzate"*, senza indicazione delle aziende che non si sono organizzate;

- nell'articolo pubblicato al link
https://brescia.corriere.it/notizie/economia/20_marzo_12/coronavirus-brescia-alcune-fabbriche-operai-sciopero-spontaneo-44b71c4c-645d-11ea-90f7-c3419f46e6a5.shtml che *"alcune fabbriche di Brescia che non hanno chiuso la produzione"*, senza indicazione di quelle che non hanno chiuso;

- nell'articolo pubblicato al link
https://www.corriere.it/economia/aziende/20_marzo_12/coronavirus-piemonte-puglia-ondata-scioperi-fabbriche-non-c-sicurezza-5951f9d6-6457-11ea-90f7-c3419f46e6a5.shtml
 di scioperi spontanei, ma relativi ad un periodo antecedente a quello in cui si è stato proclamato lo sciopero generale, senza alcuna deduzione in ordine alla sortita efficace o meno, in termini di sensibilizzazione dei datori di lavoro all'adozione dei dispositivi di protezione, del detto sciopero.

5.4. Ritiene inoltre il Tribunale che non possano supplire alla detta carenza probatoria né il ricorso al fatto notorio, in quanto altro è ritenere l'emergenza epidemiologica quale fatto

